

IRA TRANSERVICE S.R.L.

Modello di organizzazione,
gestione e controllo

Regolamento Organismo di Vigilanza

(D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica)

Approvato
in Assemblea dei Soci
in data:

28/01/2026

IRA TRANSERVICE srl
Via del Commercio, 5 - Tel. +39 0442 1908048
37053 CEREAL (VR)
C.F. / P.IVA / Reg. Imp. di VR: 04651120237
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

REGOLAMENTO ORGANISMO VIGILANZA

Sommario

1	Premessa	3
2	Regolamento dell'organismo di Vigilanza.....	3
2.1	Composizione dell'Organismo di Vigilanza, Quorum costitutivo e deliberativo	3
2.2	Adunanze dell'Organismo di Vigilanza e formalità per la convocazione.....	3
2.3	Attività dell'Organismo di Vigilanza	3
2.4	Libro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza.....	4
2.5	Delibere annuali.....	4
2.6	Dimissioni del componente dell'Organismo di Vigilanza	4
2.7	Rieleleggibilità e Revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	4
2.8	Requisiti soggettivi del Componente dell'Organismo di Vigilanza e cause di incompatibilità.....	5

REGOLAMENTO ORGANISMO VIGILANZA

1 Premessa

L'Organismo di Vigilanza è una delle componenti peculiari ed imprescindibili del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo voluto dal Legislatore nell'ambito della normativa concernente la "responsabilità para – penale" delle imprese.

Tale Organismo ha il compito di garantire l'effettività del modello di salvaguardia, vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso e di vagliare la sua costante adeguatezza ed aggiornamento, proponendo, eventualmente, le relative modificazioni all'organo decisionale.

Di seguito si riportano, nel dettaglio, le regole che presiedono al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza redatte alla luce delle prescrizioni volute dal Legislatore con il D. Lgs. 231/2001.

2 Regolamento dell'organismo di Vigilanza

2.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza, Quorum costitutivo e deliberativo

L'Organismo di Vigilanza, nominato con provvedimento dell'Assemblea dei Soci, rimarrà in carica per la durata di 1 (uno) anno a far data dalla predetta delibera di investitura, eventualmente prorogabile di anno in anno.

2.2 Adunanze dell'Organismo di Vigilanza e formalità per la convocazione

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza saranno convocate, senza particolari formalità (sarà valida la convocazione indirizzata a tutti i componenti con qualsiasi mezzo vale a dire a mano, a mezzo fax, via mail...), a cura del Componente Unico dell'OdV e conterranno l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si terranno presso la sede della Società o in qualsivoglia altro luogo purché nell'ambito del territorio nazionale e previo avviso nella convocazione e saranno tenute anche a mezzo di audio/videoconferenza.

Le riunioni avranno cadenza trimestrale anche se l'Organismo di Vigilanza si radunerà ogniqualevolta il Componente Unico lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dell'Assemblea dei Soci che lo ha nominato.

2.3 Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza attuerà la propria azione di vigilanza seguendo le seguenti direttrici operative:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale al fine di accertare l'eventuale modificazione della mappatura delle aree di rischio;
- nell'ambito delle attività già individuate quali attività sensibili al fine di riscontrare il pedissequo rispetto delle procedure implementate;
- studio di nuove procedure nel caso dell'individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi quali attività sensibili;
- modifiche delle procedure in essere qualora l'attività aziendale subisca delle modifiche da ritenersi rilevanti ai fini della formalizzazione dell'attività stessa;

REGOLAMENTO ORGANISMO VIGILANZA

- modifiche del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo scaturenti dalle attività sopra descritte;
- attivazione ed esecuzione di indagini interne in coordinamento con la funzione di controllo interno, indagini anche funzionali ad assolvere ai doveri di controllo in materia di antiriciclaggio, imposti all'Organismo di Vigilanza dall'art. 52 del D.Lgs. 231/07. Con riferimento a tale ultimo incombente, l'Organismo potrà decidere di avvalersi della collaborazione di un soggetto interno all'organizzazione della società, che funga da referente;
- proposta di sanzioni disciplinari nel caso di accertate violazioni delle disposizioni di cui al Codice Etico.

2.4 Libro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV provvederà a redigere il verbale delle adunanze e trasmetterne copia ALL'Amministratore Unico e/o all'Assemblea dei Soci se fossero rilevate questioni per le quali sia opportuno adottare dei provvedimenti disciplinari.

Nel caso di ispezioni presso cantieri o luoghi di lavoro l'OdV predispone verbali nel quale segnale le attività svolte e le eventuali carenze e inviato all'Amministratore Unico. L'OdV nei tempi stabiliti si accerta che le carenze siano state risolte o giustificate da parte della Società.

I verbali contenenti le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza saranno archiviati in forma cartacea in apposito registro tenuto presso l'ufficio dell'Amministratore Unico.

2.5 Delibere annuali

Annualmente l'OdV predispone una relazione riepilogativa (Delibera) delle attività svolte presso la società, degli aggiornamenti legislativi ai quali la Società deve rispondere, delle eventuali comunicazioni o segnalazioni da parte di soggetti terzi (Whistleblower) e la invia all'Amministratore Unico per presa visione e all'Assemblea dei Soci per approvazione.

2.6 Dimissioni del componente dell'Organismo di Vigilanza

La volontà di dimettersi del componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere comunicata dell'Assemblea dei Soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le dimissioni saranno immediatamente efficaci.

2.7 Rieleleggibilità e Revoca dell'Organismo di Vigilanza

Il Componente dell'Organismo di Vigilanza è, alla scadenza del mandato, rieleggibile.

Il Componente dell'Organismo di Vigilanza è revocabile dell'Assemblea dei Soci nel caso abbia svolto la funzione con negligenza ovvero abbiano perso i requisiti soggettivi di cui al punto 2.8.

REGOLAMENTO ORGANISMO VIGILANZA

2.8 Requisiti soggettivi del Componente dell'Organismo di Vigilanza e cause di incompatibilità

Il Componente dell'Organismo di Vigilanza deve attestare l'assenza di cause di incompatibilità – facendone apposita dichiarazione all'atto di accettazione della nomina – allo svolgimento dell'incarico che di seguito, a titolo esemplificativo, si elencano:

- non vantare rapporti lavorativi, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere compiuti i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e succ. modd. e integr.;
- non essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con la società;
- non avere svolto, nei tre esercizi precedenti all'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 - Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.;
- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o in caso di estinzione del reato, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito, dei mercati mobiliari e dell'antiriciclaggio;
- non essere stati condannati alla pena detentiva non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stati condannati alla pena detentiva non inferiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo.